



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Telefono diretto 0916806462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 271 C.D.T. 21 DEL 03 GENNAIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@lndsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 03 gennaio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n° 51/A

A.C.D. CHIARAMONTE (RG), avverso ammenda € 1.500,00, squalifica calciatore Ghetachew Anteneh fino al 31/12/2017 e squalifica calciatore Calvo Salvatore fino al 30/06/2016 - Gara Campionato 2^ categoria girone I), Chiaramonte/Giarratanese del 01/12/2013 - C.U. n° 224 del 04/12/2013.

Con rituale appello la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Regionale, chiedendone la riduzione e, nel caso del calciatore Salvatore Calvo, chiedendone l'annullamento.

L'appellante sostiene, con riferimento all'ammenda, che nessun dirigente abbia a fine gara aperto volontariamente i cancelli di accesso al terreno di gioco, consentendo l'ingresso in campo di numerosi sostenitori e, con riferimento alla squalifica a carico del calciatore Ghetachew Anteneh, nega che quest'ultimo abbia stretto al collo l'arbitro all'atto dell'espulsione.

Quanto alla squalifica a carico del calciatore Salvatore Calvo, la società appellante nega che lo stesso sia stato espulso, come rileva dalla mancata annotazione dell'espulsione nello statino di fine gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti gara, che costituiscono piena prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. Non sono ammessi contraddittori con il direttore di gara (art. 34 n° 5 C.G.S.), come da richiesta della società appellante che pertanto va rigettata.

Nel merito va rilevato che le considerazioni difensive espresse dalla appellante non trovano apprezzabile riscontro negli atti di gara. Infatti dalla lettura del referto si evince sia che a fine gara il dirigente addetto apriva i cancelli permettendo a degli spettatori di entrare nel terreno di gioco sia che il calciatore Anteneh Ghetachev è stato espulso perché "*stringeva le mani*" attorno al collo dell'arbitro stratonandolo e procurandogli un intenso dolore. Allo stesso modo irrilevante ai fini sanzionatori appare la circostanza che l'espulsione del calciatore Calvo non sia stata annotata nello statino di fine gara in possesso della società appellante, poiché la stessa è regolarmente annotata tanto in referto che nell'originale dello statino di fine gara che è allegato agli atti ufficiali di gara e che risulta regolarmente sottoscritto da entrambi i dirigenti addetti.

Ciò posto va aggiunto che le sanzioni irrogate ai calciatori appaiono eque e ben proporzionate ai fatti accaduti, trattandosi di condotta violenta consumata in danno del direttore di gara, mentre per ciò che concerne la sanzione dell'ammenda si ravvisa la possibilità di una riduzione, solo per contenerla in misura più adeguata alle contestate intemperanze manifestate da sostenitori e calciatori della società appellante ed alla condotta violenta manifestata da due estranei non identificati a fine gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale contiene in € 1.000,00 la sanzione dell'ammenda a carico della A.C.D. Chiaramonte, confermando il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Regionale.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 65/A

A.S.D. CASTEL DI JUDICA (CT), avverso squalifica per 3 gare del calciatore Tespi Angelo e per 2 gare calciatore Di Dio Salvatore, Pesce Luca, Spina Giuseppe e Sicilia Salvatore - Gara campionato 1^a categoria girone H) Raddusa/Castel di Judica del 15/12/2013 - C.U. n° 254 del 18/12/2013.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate, chiedendone la revoca o in subordine la loro riduzione in quanto sproporzionate ai fatti come realmente accaduti.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera a) C.G.S. relativamente alle squalifiche per due giornate di gara.

Per ciò che attiene al calciatore Angelo Tespi si rileva dalla lettura del referto di gara, che costituisce prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S., che questi al 44° del 2° tempo, partecipando ad una rissa che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le società, veniva individuato mentre aggrediva con calci e pugni calciatori avversari a lui vicini.

In ragione di quanto sopra la sanzione, inflitta dal Giudice di prime cure, appare appena adeguata a quanto dallo stesso commesso.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 67/A

A.S.D. POLISPORTIVA TRIDENTE BELMONTE (PA), avverso inibizione al dirigente Chinnici Filippo fino al 30/01/2014 - Gara Campionato 3^ ctg. Girone B) Tridente Belmonte/Baucina del 08/12/2013 - C.U. n° 25 del 12/12/2013 della Delegazione Provinciale di Palermo

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportata, chiedendone la riduzione, non avendo il dirigente inibito offeso verbalmente il direttore di gara.

Quanto affermato dalla appellante non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

Infatti il dirigente sig. Chinnici si è reso responsabile di avere minacciato e insultato il direttore di gara dopo una sua decisione tecnica, comportamento che reiterava per l'intero secondo tempo della gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta l'appello come sopra proposto. Per l'effetto, con addebito di tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

Procedimento n° 71/A

A.S.D. LINGUAGLOSSA (CT), avverso squalifica per tre gare dei calciatori sigg. Egidio Stagnitta e Francesco Vecchio; squalifica per quattro gare del calciatore Alfio Bonaventura ed inibizione fino al 31/01/2014 a carico del sig. Vincenzo Rosta - Gara campionato 3^ categoria girone "B" Linguaglossa /Tutta Catania del 15/12/2013 - C.U. n° 31 del 18/12/2013 e C.U. n° 32 del 23/12/2013, D.P. Catania.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate, chiedendone la riduzione, non avendo i calciatori in questione assunto comportamenti offensivi nei confronti del direttore di gara, ma solo avendo chiesto spiegazioni in ordine a decisioni tecniche contestate.

Tali considerazioni difensive, non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

In particolare dalla lettura del rapporto dell'arbitro si evince che i calciatori sigg. Stagnitta e Vecchio sono stati espulsi al 43' del primo tempo, per avere assunto un comportamento irraguardoso e offensivo nei confronti del direttore di gara. Per ciò che attiene al comportamento del sig. Alfio Bonaventura, si evince che questi, al 48' del secondo tempo,

già sostituito, usciva dal proprio spogliatoio e assumeva anch'esso un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento, dovendosi tutte le sanzioni ricondurre al minimo edittale di cui all'art. 19 n° 4 lettera a), essendo detti episodi avvenuti in unico contesto e privi di qualsiasi reiterazione.

Il reclamo va altresì dichiarato inammissibile per quanto attiene alla inibizione a carico del sig. Vincenzo Rosta, in quanto la reclamante non spiega in merito alcun motivo di impugnazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara inammissibile l'appello in relazione alla inibizione a carico del sig. Vincenzo Rosta, ex art. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S. e ridetermina in due giornate di gara le squalifiche a carico dei calciatori sigg. Egidio Stagnitta, Francesco Vecchio e Alfio Bonaventura.

Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento n° 73/A

U.S.D. LA MERIDIANA (CT), avverso squalifica fino al 15/03/2014 dell'allenatore sig. Belluso Fabrizio - Gara campionato Allievi regionali girone E) Pantanelli/La Meridiana del 14/12/2013 - C.U. n° 255/sgs54 del 19/12/2013.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo e l'allegato certificato medico che attesterebbe l'indisposizione del sig. Belluso;

- visto il supplemento dell'arbitro, il quale dichiara che l'identificazione dell'allenatore in questione, per altro non iscritto in elenco, sarebbe avvenuta su indicazione dei dirigenti della società ospitante e da un successivo riscontro tramite web;
- rilevato che tale tipo di identificazione non appare idoneo a supportare con certezza la presenza del sig. Belluso sul terreno di gioco;
- che occorre un'ulteriore attività istruttoria:

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli opportuni accertamenti in ordine alla effettiva presenza del sig. Fabrizio Belluso alla gara in oggetto.

Procedimento n° 74/A

A.S.D. PALAGONIA (PA), avverso squalifica fino al 30/6/2015 del calciatore Renda Lorenzo - Gara Campionato 2^ categoria girone H) Palagonia/Ferla 15/12/2013 - C.U. n° 254 del 18/12/2013.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, chiedendone in via principale l'annullamento per non avere il calciatore commesso il fatto addebitatogli e in via subordinata la riduzione, trattandosi di sanzione sproporzionata a quanto realmente accaduto.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che quanto affermato dalla appellante trova solo parziale riscontro negli atti di gara, che costituiscono prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

Infatti l'arbitro identifica con precisione e senza dubbio alcuno l'autore della "piccola testata" nel calciatore sig. Lorenzo Renda, senza che risulti alcuna mischia che avrebbe comportato l'involontarietà del contatto. Quanto alla sanzione, la stessa va invece rideterminata come in dispositivo atteso che si è trattato di un episodio singolo, seppur

grave, che non ha determinato alcuna conseguenza fisica al direttore di gara, se non un temporaneo e lieve dolore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Lorenzo Renda fino a tutto il 31/12/2014.

Per l'effetto, senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 78/A

A.S.D. STELLA MARINA CALCIO (PA), avverso squalifica per 3 gare calciatore Manto Cristian - Gara Campionato Allievi provinciali girone C) Panormus/Stella Marina del 18/12/2013 - C.U. n° 27 del 24/12/2013 D. P. Palermo

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportata, chiedendone la riduzione, essendo il calciatore certamente pentito di quanto posto in essere all'atto dell'espulsione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ed in particolare il rapporto di gara, ritiene che la sanzione non appare suscettibile di alcuna riduzione, in quanto la stessa risulta appena congrua in relazione al grave comportamento assunto dal calciatore al momento dell'espulsione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta l'appello come sopra proposto. Per l'effetto, con addebito di tassa reclamo (€ 62,00), non versata.

Procedimento n° 79/A

A.S.D. REAL CITTA' DI PATERNO' (CT), avverso squalifica per 9 gare del calciatore Francesco Daidone e per 6 gare del calciatore Giorgio Daidone - Gara campionato 1^a categoria girone F) Città di Paternò/Città di Mascalucia del 15/12/2013 - C.U. n° 254 del 18/12/2013.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate, chiedendone la riduzione, non avendo i calciatori in questione posto in essere alcun comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara, essendosi limitati a chiedere delle spiegazioni. Gli stessi inoltre, al termine della gara, non hanno assunto alcun comportamento minaccioso e aggressivo nei confronti dei calciatori avversari, ma si sono limitati a discutere con loro di alcuni episodi controversi avvenuti nel terreno di gioco.

Tali considerazioni difensive, non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

In particolare dalla lettura del rapporto dell'arbitro si evince che il sig. Francesco Daidone alla notifica dell'espulsione ha assunto un comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro, cercando anche di aggredirlo non riuscendovi perché a stento trattenuto dai compagni e dirigenti, che lo allontanavano dal terreno di gioco.

Per ciò che attiene al comportamento del sig. Giorgio Daidone questi, già sostituito, non condividendo una decisione del direttore di gara, entrava sul terreno di gioco e si dirigeva con fare minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro non riuscendovi per essere stato tempestivamente bloccato da alcuni giocatori avversari.

A fine gara entrambi i predetti calciatori sono stati tra coloro i quali hanno scatenato una rissa (durata circa dieci minuti) che ha coinvolto anche calciatori della squadra avversaria, cercando ripetutamente lo scontro fisico.

In ragione di quanto sopra le sanzioni appaiono congrue e ben proporzionate rispetto a quanto addebitato, palesandosi non meritevoli di riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03/01/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**